

PRESIDENTE. Il deputato Martelli ha la parola.

MARTELLI. Io ho chiesta la parola unicamente per rettificare alcune cose che ebbi ad intendere in questa discussione.

Poco fa si parlava della necessità di lasciare libertà d'azione ai municipi nelle loro operazioni. Questo principio di libertà io l'avrei con grande piacere abbracciato, se fosse osservato assolutamente in tutte le questioni. Ma con mio grave rincrescimento vedo che esso si invoca soltanto quando conviene al Governo.

Poco fa si è detto che non vi è pericolo che i Consigli comunali non votino provvidenze utili pei contribuenti, perchè necessariamente sono numerosi i membri che li compongono, e perciò devono rappresentare la generalità degli interessi. Io pregherei il signor ministro a mettere d'accordo questo principio colla legge comunale proposta. Questa legge restringerebbe il numero dei consiglieri; dunque restringerebbe anche la rappresentanza degli interessi...

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi permetta una breve avvertenza; ora non siamo nella discussione della legge comunale. Quando avremo a trattarne, stia certo che risponderò alla sua osservazione; ora mi pare inutile fare una questione su questo punto.

MARTELLI. Allora venendo al fatto dirò che io credo che si abbonda nel senso della libertà comunale quando si tratta di dare ai municipi attribuzioni odiose, e si limita sempre questa libertà quando si tratta di accordare l'esercizio libero delle loro facoltà. Perciò mi restringo a dichiarare che non posso votare nè l'articolo del Ministero, nè quello della Commissione, perchè non posso ammettere questa tutela governativa su quanto può fare un municipio nell'interesse dei suoi amministrati.

MELLANA. L'onorevole ministro diceva che esso ha subito od accettato quest'articolo dalla Commissione, ma esso non lo aveva proposto perchè credeva che l'autorità politica fosse ancora meglio armata in questa bisogna dalla legge comunale attualmente in vigore.

Pur troppo so per dura esperienza come tutte le nostre leggi organiche si sia trovato il mezzo di interpretarle a poco a poco in senso sfavorevole alla libertà; questo l'abbiamo visto nella legge comunale, sulla polizia dei teatri, in quella della pubblica istruzione, in quella della guardia nazionale: e chi potrebbe tutte enumerarle? Pur troppo è uno stadio continuo degli uomini del potere di trovare modo di interpretare le leggi in senso restrittivo delle libertà.

Io domando al Ministero se non sia vero che nei primi anni da che venne emanata la legge 7 ottobre 1848 fu continua la lagnanza degli uomini della sicurezza pubblica, che, dappoichè erano autorizzati i municipi a dare queste concessioni, essi non trovavano più modo di fare la polizia.

Io non conosco tutte le città, nè tutti i comuni del regno, ma molti ne conosco, e so che in quelli nel 1849, nel 1850 e nel 1851, neppur cadeva in mente a certe autorità di poter mettere il loro veto nel fissare il numero di coloro che potevano esercitare queste industrie, come neppure credevano di poter intervenire nella polizia dei teatri; a poco a poco si trovò modo d'invadere le attribuzioni municipali; ed in ciò ebbero parte di colpa i sindaci i quali o per deferenza, o per essere ligi all'autorità governativa, o per essere esonerati dal fare durezza con detrimento della libertà dei municipi cedettero le loro attribuzioni a fronte della ingerenza del Governo.

Io non dubito di asserire che a termini della legge che vige al presente, ove essa sia rettamente intesa, non si potrà

mai affermare che spetti all'intendente di porre un veto nei casi dianzi mentovati.

La legge enumerando tutte le facoltà che sono attribuite al sindaco quale ufficiale del Governo, allorchè si tratta di concedere l'esercizio di taverne, di caffè e simili, non vuole che sia bastevole il giudizio del sindaco, ma esige altresì il concorso vero e naturale degli abitanti del comune, vale a dire del Consiglio delegato, il quale è eletto da essi. Se poi vuole le nomine rassegnate all'autorità politica, ciò non può intendersi che quale una debita notificazione per norma alla polizia.

Del rimanente anche appetto di ciò che il ministro dice, che egli crede di essere più armati colla legge precedente che cogli articoli regalatici dalla Commissione, io opino per la reiezione di questi articoli, giacchè se la legge che vige sarà male interpretata dal Ministero, egli potrà essere richiamato all'osservanza della medesima; quando invece con la disposizione spiegativa introdotta dalla Commissione non si scorge che un'assidua restrizione a scapito della libertà degli individui e dei municipi.

Tanto la Commissione è propensa alla libertà dei cittadini che, mentre all'intendente dà il veto, non gli attribuisce poi la facoltà di ragione a coloro ai quali il sindaco avesse ingiustamente denegata la concessione. Può avvenire talvolta che in alcuni piccoli paesi si rifiuti ad alcuno l'autorizzazione per favorire un parente od un amico che bramino di rimanere soli in un dato esercizio; l'intendente, se si tratta di non concedere, ha ampi poteri; per favorire poi la libertà non ha alcuna autorità tutoria.

D'altronde, la ragione che le troppe bettole, osterie e caffè siano d'impedimento all'esercizio dell'autorità di pubblica sicurezza, io credo che sia il più grande degli errori. Chiudete i quattro quinti di questi pubblici stabilimenti, e non toglierete i vizi; i viziosi invece di convocarsi nei luoghi pubblici, si raduneranno nelle case private, ed allora sarà assai più difficile lo avere le fila per iscoprire i malviventi, perchè per introdurvi nelle case nol potrete senza quelle forme che la legge pose a tutela della libertà dei cittadini; quando invece nei luoghi pubblici o vestiti dell'abito loro, o travestiti, potranno sempre introdursi gli agenti di polizia.

Sotto il regime assoluto era più comodo il fare la polizia; si relegavano i sospetti, si negava a cui talentava le concessioni di esercitare le industrie. Ma questa non è la polizia di un libero reggimento. I liberi popoli senza vessare, senza togliere la libertà individuale, sanno tutelare e far sicure le popolazioni. Trovate uomini che intendano questo nobile ufficio della polizia, e che si spogliino dei vieti costumi dei polizai dell'assolutismo, e troverete allora che la libertà non è mai nociva; ne avete un vicino esempio nella Svizzera ove tali industrie sono perfettamente libere, e ciò nullameno sono più che altrove radi i reati.

Oltre del che la legge del 7 ottobre non dà quest'autorità al potere esecutivo; ma comunque, ammesso anche che questa legge potesse e dovesse avere l'interpretazione che crede il signor ministro, io ritengo desiderevole cosa soprattutto che rimanga intatta la legge a questo riguardo, anzichè preoccuparci in una discussione che pregiudica il voto che saremo forse per emettere nella nuova legge comunale; se la Camera non avrà ancora emesso il suo voto a questo riguardo nella prossima legge comunale, sarà libera nella sua scelta; ma se invece avrà già assentito oggi al voto della Commissione, come potremo all'occasione che saremo chiamati a votare quella legge, dare un voto diverso quando le circostanze non sono punto cambiate?